

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente (Estensore) |
| - Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 4 marzo 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO E DIRITTO

In data 15 febbraio 2008 la ricorrente inviava alla banca una comunicazione riguardante il suo recesso dalla garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 4 delle condizioni generali del contratto, prestata a favore di una società, richiedendo la relativa dichiarazione liberatoria. Tale dichiarazione le perveniva dalla banca in data 5 agosto 2008.

Con nota del 14 gennaio 2009, la ricorrente, tramite il proprio legale, richiedeva all'intermediario informazioni in merito ai "movimenti dei conti garantiti" dalla propria cliente, dalla data di recesso – 15 febbraio 2008 – alla data della missiva.

In data 6 agosto 2009, la ricorrente, tramite un nuovo legale, inoltrava reclamo alla banca a seguito del ricevimento della nota del 31 luglio 2009 di intimazione di pagamento e costituzione in mora.

In tale nota l'intermediario richiedeva alla signora, in qualità di fidejussore, il pagamento di € 109.175,78 oltre agli interessi, a seguito di dichiarazione di fallimento da parte del tribunale della società in questione con sentenza del 20.7.2009.

Con il reclamo del 6 agosto, l'avvocato contestava integralmente il contenuto e la legittimità della richiesta. Inoltre, sostiene che la sua cliente, malgrado reiterate richieste, non abbia mai ricevuto copia della fideiussione in discorso e l'effettivo saldo passivo della società.

L'avvocato faceva inoltre presente che, a far data dal recesso del 15.2.2008, la sua cliente risultava "comunque liberata dalla garanzia in discorso sia ex art. 1956 c.c., per aver Voi concesso linee di credito alla società nonostante foste da tempo a conoscenza che le



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

condizioni della stessa erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il Vostro soddisfacimento, sia ex art. 1957 c.c., per non avere Voi promosso entro sei mesi dalla scadenza di ogni singola prestazione le opportune e necessarie istanze contro la debitrice principale”.

Infine, con la nota in discorso veniva respinta ogni pretesa formulata dall'intermediario e richiesta copia del contratto di fideiussione e la documentazione relativa alla situazione debitoria dell'azienda, dalla data di recesso da parte della sua cliente fino alla data di dichiarazione di fallimento della società.

Con il ricorso, l'istante – nel ricostruire succintamente lo svolgimento dei fatti sopra indicati – ha fatto presente di non aver mai ricevuto risposta dalla banca a seguito del reclamo presentato con nota del 6 agosto 2009. Inoltre ha chiesto: la restituzione immediata dell'originale della lettera di fidejussione dalla stessa sottoscritta il 5.5.2006 e revocata in data 15.2.2008, una regolare lettera liberatoria da tale fidejussione e il risarcimento dei danni subiti, non quantificati.

Con le controdeduzioni, ricevute il 28.1.2010, l'intermediario ha fatto presente che, a seguito della ricezione del reclamo, ha esperito i necessari approfondimenti dai quali è emerso che effettivamente la garanzia era stata oggetto di revoca da parte della cliente e che si era “provveduto allo scarico del chirografo”. Ciononostante, “per un mero disguido” la comunicazione di intimazione di pagamento fu indirizzata anche alla ricorrente.

La vicenda è stata risolta a seguito di un colloquio con la cliente ed il suo legale. Alle controdeduzioni è stata allegata quindi una dichiarazione in cui la ricorrente dichiara di ritenere il ricorso all'ABF superato e quindi ritirato, a seguito di accordi con la banca. L'istante ha dichiarato inoltre di non aver più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa dalla banca.

Alla luce di quanto sopra, l'intermediario ha chiesto pertanto che l'Arbitro voglia dichiarare cessata la materia del contendere.

Preso atto di quanto sopra esposto il Collegio considera che l'esito cui sono giunte le parti appare soddisfacente dell'interesse dedotto inizialmente dal ricorrente e che pertanto deve pronunciarsi per cessazione della materia del contendere.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO